



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

23209/2015

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere

Oggetto

Contratti -
responsabilità
professionale
avvocato - indennizzo
assicurativo

Ud. 18/09/2015 PU

R.G.N. 1710/2013

Rep. C.I.

Cron. 23209

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1710-2013 proposto da:

BP (X), avvocato,
elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11,
presso L S.R.L., rappresentata e difesa da sé medesima;
- ricorrente -

contro

MA S.P.A.;
- intimata -

avverso la sentenza n. 892/2012 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 22/05/2012, R.G.N. 1339/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l'Avvocato UGO GIURATO per delega;

2015
1816



udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con atto di citazione del 17 febbraio 2009, l'avv. PB evocò in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, la MA S.p.A., affinché venisse accertato e dichiarato che, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ. e dell'art. 3.1. della polizza assicurativa stipulata tra essa attrice e la predetta Compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi connessi all'esercizio dell'attività professionale, la convenuta fosse obbligata a tenere indenne l'assicurata di quanto dalla stessa corrisposto in conseguenza della sentenza n. 4235 del 19 giugno 2007 del Tribunale di Torino, pronunciata durante il tempo dell'assicurazione.

A sostegno della domanda l'attrice dedusse: che, con la predetta sentenza, il Tribunale aveva rigettato le domande proposte da RS e FV, rappresentati e difesi da essa avv. B, nei confronti del debitore GM e dei terzi pignorati Banca I, Banca del X S.p.A. ed Istituto X s.r.l., nell'ambito del giudizio per l'accertamento dell'obbligo di detti terzi, disposto a seguito delle contestazioni degli attori alle dichiarazioni negative da costoro provenienti; che la decisione di rigetto del Tribunale si fondava sulla mancanza di prova di cui era onerata la parte attrice, essendo la stessa decaduta dalla facoltà di proporre istanze istruttorie, né potendo essere l'esibizione disposta *ex officio*; che gli attori venivano, conseguentemente, condannati al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti per complessivi euro 12.568,63; che il 28 gennaio 2008 essa attrice, ritenendo sussistente l'errore professionale in cui era incorsa, denunciava il sinistro alla propria assicurazione, la quale inviava



proposta di rimborso per un importo pari ad un terzo soltanto delle anzidette spese legali; che, dunque, trattandosi di proposta contraria alla polizza assicurativa, essa B , fornita alla cliente la provvista per il pagamento delle spese legali, agiva in giudizio per essere integralmente indennizzata dalla MA S.p.A.

1.1. - Nel contraddittorio con la MA S.p.A., l'adito Tribunale, con sentenza dell'8 marzo 2011, rigettò la domanda attorea, compensando interamente le spese di lite. Ciò sul presupposto che, nonostante l'errore professionale in cui probabilmente era incorso l'avv. B per non aver tempestivamente formulato le istanze istruttorie, era mancata, per potersi affermare l'operatività della stipulata polizza assicurativa per la responsabilità civile, la dimostrazione che una diversa attività del difensore avrebbe potuto dar luogo ad una differente e più favorevole decisione per i clienti.

A tal riguardo, il giudice di primo grado precisava che "l'attrice non aveva neppure allegato che i suoi clienti, in ipotesi di corrette deduzioni istruttorie, avrebbero potuto ottenere un risultato positivo nella causa", là dove avrebbe invece dovuto "dimostrare che era in condizioni di dedurre prove orali o produrre documenti" e che, soprattutto, "quei documenti e quelle prove sarebbero stati probabilmente determinanti per l'accoglimento della domanda". Né, peraltro, la compagnia di assicurazioni - soggiungeva il Tribunale - poteva essere condannata al pagamento della somma offerta con la proposta di accordo transattivo, in quanto non perfezionatosi.

2. - Avverso tale sentenza interponeva gravame in via principale l'avv. PB , nonché in via incidentale - sul capo della compensazione delle spese di lite - la MA S.p.A., che la Corte di appello di Torino, con sentenza resa pubblica il 22 maggio 2012, rigettava (entrambi), ponendo a carico dell'appellante



principale i tre quarti delle spese del grado, compensando il restante quarto.

2.1. - Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale - ritenuta l'inammissibilità dell'appello in riferimento ai capi di sentenza che si riferivano alle posizioni dei terzi pignorati, Banca I e Banca del X giacché non fatti oggetto di impugnazione, e ritenuta passata in giudicato la ratio decidendi della sentenza di primo grado in ordine alla necessità che l'avvocato desse prova non solo dell'errore professionale, ma anche della probabilità di una diversa e più favorevole decisione, in forza di una differente attività difensiva - osservava, quanto al capo di sentenza concernente la posizione dell'Istituto X, che non era stato dimostrato alcun errore professionale che potesse consentire l'indennizzo assicurativo.

Difatti, l'istanza di ordine di esibizione "non avrebbe potuto essere accolta dal Giudice, per le ragioni esposte in sentenza", né aveva l'appellante spiegato quale fosse l'oggetto della richiesta di esibizione, là dove, in ogni caso, il pignoramento di quote di una s.r.l. andava eseguito, a decorrere dall'anno 2003, ex art. 2471 cod. civ., mediante notificazione al debitore e alla società e non con le forme del pignoramento presso terzi, così come realizzato nella specie.

La Corte di appello concludeva, pertanto, che, nel processo concluso con la sentenza del Tribunale di Torino n. 4235/2007, i clienti dell'avv. B non avrebbero potuto ottenere nessun utile risultato nei confronti del debitore M ..

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'avv. BP, affidando le sorti dell'impugnazione ad un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva, in questa sede, l'intimata MA S.p.A.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con l'unico mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 543 e 258 cod. proc. civ., nonché denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione.

La ricorrente non contesta la statuizione di inammissibilità dell'appello in riferimento alle posizioni di Banca I e di Banca del X, assumendo l'erroneità della sentenza impugnata unicamente in relazione alla posizione riconducibile all'Istituto X.

A tale specifico riguardo si sostiene che, in presenza di mandato fiduciario, la proprietà dei beni intestati al mandatario spetta al mandante anche se la titolarità formale è in capo al fiduciario, con la conseguenza che i beni intestati a quest'ultimo possono essere aggrediti dai creditori dei fiducianti e ciò mediante pignoramento presso terzi, utilizzabile ogniqualvolta il terzo è titolare di una situazione soggettiva avente ad oggetto la res, idonea a limitare la disponibilità di essa da parte del debitore.

Pertanto, atteso che la procedura di pignoramento presso terzi era stata correttamente instaurata nei confronti del terzo Istituto X, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo avrebbe potuto avere un esito diverso e più favorevole al cliente ove il difensore avesse richiesto tempestivamente l'ordine di esibizione della documentazione relativa alle quote di s.r.l. intestate fiduciariamente al terzo pignorato; istanza che, peraltro, era stata respinta proprio perché tardiva e non generica.

Del resto, la stessa compagnia di assicurazione convenuta, nell'offrire un importo pari al terzo delle spese legali, avrebbe riconosciuto che sulla posizione dell'Istituto X vi era stato l'errore professionale del difensore.



Infine, la liquidazione delle spese di giudizio di primo e secondo grado avrebbe dovuto seguire la soccombenza, anche alla luce della posizione assunta da essa avv. B , che, in sede di udienza ex art. 185 cod. proc. civ., aveva avanzato proposta di chiusura per l'importo di euro 4.730,00, a fronte della quale la MA aveva opposto netto rifiuto.

2. - Il motivo non può trovare accoglimento.

2.1. - La sentenza impugnata, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilità civile dell'avvocato (cfr., tra le altre, Cass., 7 agosto 2002, n. 11901; Cass., 5 febbraio 2013, n. 2638), muove dal presupposto che l'inadempimento non assuma rilievo di per sé assorbente, giacché occorre dare invece evidenza al nesso eziologico tra condotta negligente/imperita e danno, tramite una valutazione positiva, compiuta ex ante (alla luce della regola causale "di funzione" del "più probabile che non"), per cui, a fronte del comportamento dovuto, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni o, comunque, effetti più vantaggiosi.

Tanto premesso, il giudice di appello ha, quindi, valorizzato, anzitutto, la *ratio decidendi* della sentenza di primo grado, là dove questa ha posto in risalto la sostanziale carenza di allegazione in punto di deduzioni istruttorie volte a dimostrare il probabile raggiungimento di un risultato positivo nella causa di accertamento dell'obbligo del terzo, altresì precisando - la stessa Corte territoriale - che l'istanza di esibizione cui l'appellante faceva riferimento nei motivi di gravame (indicando la sentenza del Tribunale di Torino del 19 giugno 2007, che riportava "quanto dichiarato dall'Istituto X

sul possesso di quote di una s.r.l.", nonché una lettera della direzione sinistri della MA nella quale si ricordava che detto Istituto "aveva dichiarato di essere in possesso di quote di s.r.l. intestate al Sigr.



M ") era generica, mancando di "precisare l'oggetto della richiesta".

La Corte piemontese ha, per altro verso, evidenziato che i clienti dell'avv. B non avrebbero, comunque, conseguito alcun risultato positivo nella causa di accertamento dell'obbligo del terzo e ciò anche perché il pignoramento era stato eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi e non nelle forme di cui all'art. 2471-bis cod. civ., come avrebbe dovuto essere a decorrere dall'anno 2003.

2.2. - La ricorrente, mentre si è soffermata a censurare (segnatamente, in diritto) questa seconda *ratio decidendi* della sentenza impugnata, ha, invece, sviluppato doglianze del tutto generiche e non concludenti avverso la prima, e sopra illustrata, ragione giustificativa della decisione, mancando di precisare, anche in ossequio all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il tenore degli atti e delle difese nel giudizio di primo grado dai quali risulterebbero puntualizzate le richieste istruttorie e i contenuti propri dell'istanza di esibizione che avrebbe dovuto proporre tempestivamente nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e quale decisività avrebbero avuto ai fini del probabile esito positivo della causa.

Genericità della censura, questa, ancor più significativa a fronte del fatto che la stessa Corte territoriale fa mostra, nella sentenza impugnata, di aver apprezzato i documenti su cui si sarebbe in ipotesi fondata l'istanza di esibizione e di averlo fatto concludendo comunque in termini di genericità, quale apprezzamento in sé non adeguatamente censurato.

Sicché, una volta cadute le doglianze avverso la esaminata *ratio decidendi*, che autonomamente sorregge la decisione, le censure che attengono alla ragione decisoria inerente al rilievo attribuito alla disciplina di cui all'art. 2471 cod. civ. sono inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto non potrebbero comunque



condurre, stante l'intervenuta definitività dell'altra ratio, alla cassazione della sentenza impugnata (tra le tante, Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108).

2.3. - Di qui, pertanto, anche l'inammissibilità dell'ulteriore profilo di doglianza che fa leva sull'asserito riconoscimento dell'errore professionale da parte della compagnia di assicurazioni, non senza tener conto (anche a prescindere dalle circostanze del mancato raggiungimento dell'accordo transattivo e dell'effettivo atteggiamento di contrasto assunto dalla Milano Assicurazioni nel giudizio di merito), che con esso erroneamente si dà rilievo al solo aspetto dell'inadempimento del professionista, senza investire quello del nesso eziologico con il danno, secondo la prospettiva innanzi rammentata.

2.3. - Quanto, infine, al profilo di censura che attiene alla liquidazione delle spese, è sufficiente osservare che, oltre a non essere dedotto sotto alcuno dei vizi denunciabili ex art. 360 cod. proc. civ., esso, comunque, è privo di concludenza, giacché la ricorrente invoca il principio della soccombenza a fronte, però, della sua stessa soccombenza in entrambi i gradi di merito.

Né, peraltro, può a tal fine giovare il mero richiamo all'accordo conciliativo non perfezionatosi, posto, altresì, che la (comunque non evocata) norma dell'art. 91 cod. proc. civ. novellata ad opera dell'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (e al di là del fatto che la stessa disposizione opera sul presupposto di un parziale accoglimento della domanda, nella specie insussistente), in ogni caso non poteva, *ratione temporis*, trovare applicazione nella presente controversia, poiché, in base all'art. 58 della stessa legge citata, resa operativa soltanto nei giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

3. - Il ricorso va, dunque, rigettato.

In assenza di attività difensiva in questa sede da parte della intimata MA S.p.A., nulla è da



disporsi in punto di regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 18 settembre 2015.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CUI 13 NOV. 2015...
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

CASSAZIONE.NET